BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Roma, 10 novembre 2026

Le Regole europee sulla definizione di default

La definizione di default, prevista dagli standard internazionali di Basilea, è recepita nella normativa europea per individuare tempestivamente i crediti deteriorati. Essa ha implicazioni per vari aspetti dell'attività degli intermediari, in particolare per il calcolo del capitale che le banche devono detenere a fronte del rischio di credito; è disciplinata nell'Unione europea dall'articolo 178 del regolamento sui requisiti patrimoniali delle banche (CRR).

La classificazione in default scatta al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- la banca ritiene improbabile il rimborso integrale del credito. Sulla base delle informazioni disponibili, valuta che difficilmente il debitore pagherà per intero quanto dovuto senza che si debba ricorrere, ad esempio, all'escussione delle garanzie. La classificazione può quindi avvenire anche in assenza di ritardi nei pagamenti;
- il ritardo nei pagamenti supera il termine normativamente previsto. Di norma, il default scatta quando l'arretrato supera le soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi. Questo criterio consente di individuare il deterioramento anche in assenza di una precedente valutazione di inadempienza probabile da parte della banca.

In aggiunta ai principi generali in materia, definiti dal CRR, le "Linee guida sull'applicazione della definizione di default" elaborate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) precisano alcuni aspetti rilevanti, quali: le modalità di conteggio dei giorni di scaduto; la valutazione di alcuni criteri di inadempienza probabile; le condizioni per l'uscita dallo stato di default.

A livello nazionale la Banca d'Italia ha dato attuazione alle suddette Linee guida nelle proprie Disposizioni di vigilanza per le banche. Il quadro normativo sopra descritto ha trovato costante applicazione dal 1° gennaio 2021 alle esposizioni nei confronti di tutte le controparti.

La Banca d'Italia ha anche pubblicato nell'agosto 2020 una nota di chiarimento[1], aggiornata nell'ottobre dello stesso anno e poi nel 2021 e nel 2022. I chiarimenti[2] non rappresentano un'innovazione normativa o un'interpretazione estensiva rispetto al quadro regolamentare europeo; essi mirano a facilitare l'applicazione delle norme, anche alla luce dell'esperienza maturata nel tempo nei controlli e nelle ispezioni. Nel maggio 2026 è stato pubblicato un aggiornamento delle linee guida dell'EBA, che rivede, tra l'altro, in quali casi alcuni ritardi nel factoring pro-soluto possono essere trattati come arretrati tecnici.

Nel corso degli ultimi cinque anni la Banca d'Italia, attraverso controlli a distanza e accessi ispettivi, ha verificato l'applicazione delle nuove regole da parte degli intermediari ed è intervenuta tempestivamente quando ha rilevato prassi non corrette. Le anomalie hanno riguardato, in alcuni casi, il conteggio dei giorni di arretrato, la coerenza tra la classificazione dei crediti come in bonis e il contestuale addebito di interessi di mora, nonché le modalità di contabilizzazione e recupero di tali interessi.

Un'errata classificazione dei crediti deteriorati può portare a sottostimare le relative perdite, a calcolare in modo errato le attività ponderate per il rischio a non applicare correttamente il cosiddetto "approccio di calendario". Quest'ultimo deriva dalla regolamentazione europea, è direttamente applicabile a tutte le banche e comporta la determinazione ai fini di vigilanza di quote di copertura minime che aumentano con il tempo trascorso dalla classificazione del credito deteriorato e tengono conto delle garanzie.

La Banca d'Italia, quando accerta irregolarità nella classificazione dei crediti e nella determinazione del patrimonio di vigilanza, richiede agli intermediari di correggere le carenze riscontrate e verifica l'efficacia degli interventi. Le misure di vigilanza sono proporzionate alla natura e alla gravità delle criticità e, quando ricorrono i presupposti di legge, possono includere misure di intervento precoce.

1 Cfr. link.

2 Ad es. l'ambito di applicazione della nuova definizione di default in relazione ai portafogli contabili previsti dall'IFRS 9; la decorrenza dei giorni di arretrato per le operazioni di factoring pro-soluto, anche con specifico riferimento alle esposizioni verso la pubblica amministrazione; quali casistiche possono configurare una disputa che permette la sospensione dei giorni di scaduto; le obbligazioni congiunte; il trattamento delle esposizioni per la cessione del quinto.